

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2012

Si informa che ai sensi del decreto interministeriale del 21 aprile 2011 e dell'art. 18 della legge n. 580/93, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D.Lgs n. 23/2010 tutte le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese, nonché tutti i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) debbono versare in unica soluzione il diritto annuale a favore della Camera di commercio competente **entro il termine del 16 giugno 2012 previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17 DPR n. 435/2001, in vigore dal 4.07.2006) utilizzando il modello di **pagamento F24 telematico** .

COME SI VERSA

L'F24 va compilato seguendo queste istruzioni :

- **Contribuente:** indicare il **Codice Fiscale riportato nella presente lettera**, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- **sezione da compilare:** sezione ICI ed altri tributi locali
- **codice ente locale:** sigla della provincia della Camera di commercio presso cui l'impresa è iscritta (BR). Le imprese che esercitano l'attività in più province con unità locali devono indicare distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera di commercio;
- **codice tributo:** **3850**;
- **rateazione:** non indicare ;
- **anno di riferimento:** **2012**;
- **importi a debito:** indicare l'importo dovuto, dedotto dalla tabella e dal calcolo in caso di unità locali.
- **Importo a credito:** indicare l'eventuale importo a credito.

Diritto annuale per imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese e soggetti iscritti al R.E.A.	Importi impresa	Importi unità locale (20% dell'importo dovuto per la sede max euro 200,00)
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale	88,00	17,60 (1)
Società semplici agricole (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione nella sezione delle società semplici e nella sezione delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio di attività agricola)	100,00	20,00
Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs n. 96/2001)	200,00	40,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione società semplici)	200,00	40,00
Soggetti iscritti al R.E.A.		30,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale)		110,00

Si consiglia di utilizzare lo stesso modello F24 con cui, alla medesima scadenza, si devono effettuare altri versamenti per tributi e/o contributi a favore dell'erario o di altri enti, anche avvalendosi della possibilità di **compensare** il diritto annuale **con eventuali crediti vantati per gli altri tributi e/o contributi, e con lo stesso diritto annuale per crediti accertati.**

Nel caso si effettui il versamento del diritto annuale nei trenta giorni successivi al termine ordinario (cioè entro il **16 luglio 2012**) l'importo del diritto dovuto – **che si ricorda è sempre espresso in unità di euro** – deve essere incrementato della **maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento matematico al centesimo di euro in base al terzo decimale)**. L'importo così determinato deve essere indicato nel modello F24 sullo stesso codice tributo 3850 e deve sempre essere versato anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione.

MODALITA' DI CALCOLO

Al fine di autoliquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto oltre che dell'importo dovuto per l'impresa anche dell'**importo dovuto per le unità locali, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base alla scheda impresa, che sarà allegata alla presente solo se l'impresa in indirizzo ha Unità Locali/Sedi secondarie.**

(1) Il Ministero dello Sviluppo economico con nota circolare n. 19230 del 03.03.2009 ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede.

L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente **arrotondato prima al centesimo di euro** con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

Esempio: Importo Sede + (importo singola unità locale x n. unità locali) = importo finale da arrotondare.

Per le **unità locali presenti in altre province** si moltiplica l'importo base dovuto per ogni unità locale (con arrotondamento al quinto decimale) per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2012, applicando altresì - se dovuta - la percentuale di maggiorazione stabilita per quella provincia sull'intero importo dovuto alla Camera (nella scheda impresa sono indicate le province che hanno deliberato l'eventuale maggiorazione ai sensi dell'art. 18 comma 6 della Legge n. 580/93 con la relativa percentuale). L'importo così ottenuto dovrà essere arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro e riportato sul modello F24 con un rigo separato ed il codice ente (= sigla provincia).

Per esempi di calcolo visionare la nota ministeriale del 3.03.2009 presente sul sito www.br.camcom.it

ATTENZIONE: in caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella presente nella scheda si consiglia di verificare quanto risulta attualmente dichiarato al Registro delle Imprese delle singole province così da poter presentare le eventuali denunce di variazione e/o cancellazione che siano state fin qui omesse. Le unità locali che abbiano cessato l'attività al 31 dicembre 2011, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2012 sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno in corso.

Le unità locali iscritte nel corso del 2012, ove indicate nella scheda, non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni mediante modello F24. Nel caso in cui il suddetto versamento non sia stato eseguito potrà essere effettuato con l'istituto del ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni o un anno dalla violazione.

CHI VERSA

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia, versano il diritto **solo** a favore della Camera di commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio 2012 (deve essere stato però correttamente dichiarato, all'atto del trasferimento presso la nuova Camera di commercio, che detta impresa proviene da altra provincia) .

Le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2011 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese, **entro il 30 gennaio 2012 non sono tenute** al pagamento del diritto.

SANZIONI e RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale sarà comminata una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54, nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Brindisi con delibera consiliare n. 16 del 13.12.2005 e modificato con delibera n. 7 del 22.06.2006 (testo integrale presente sul sito camerale)

Per le violazioni non ancora contestate è possibile effettuare il **ravvedimento operoso** (art. 6 del D.M. 27/01/2005 n. 54 e art. 13 del Regolamento camerale) con la sanzione ridotta ad **1/8 del 30% (3,75%)** se il pagamento viene eseguito **entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (ravvedimento breve)**, ed ad **1/5 del 30% (6%)** nel caso che il versamento venga eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento (ravvedimento lungo).

E' quindi ancora possibile procedere al **ravvedimento per il diritto annuale 2011 entro il 16.06.2012** (oppure entro un anno dalla scadenza del diverso termine di versamento per le imprese neo iscritte nel corso del 2011, e per le unità locali aperte nel corso del 2012 che non hanno effettuato il versamento nei tempi sopra indicati).
Perché il ravvedimento operoso sia efficace il versamento deve essere eseguito su **modello F24 sez. ICI e Tributi locali contestualmente** per il diritto dovuto - **cod. trib. 3850** – per gli interessi moratori calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera – **cod. trib. 3851** – e per la sanzione ridotta – **cod. trib. 3852** - indicando nel campo codice ente locale **“BR”** e nel campo anno di riferimento **l'anno della violazione** . Non e' ammesso utilizzare i codici "3851" e "3852" in compensazione.

Si prega di **controllare la correttezza di tutti i propri dati** personali e/o dell'impresa, segnalando tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali errori.

Si invita l'impresa a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori o relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione di quanto riportato sul sito camerale **www.br.camcom.it**, contattare l'ufficio Tributi della Camera di Commercio (tel. 0831/228267-228243 – fax 0831/228210)
email: dirittoannuale@br.camcom.it